

# **Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)**

del 23 ottobre 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale<sup>1</sup>;  
in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005<sup>2</sup>  
sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- b. la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
- c. la partecipazione della Confederazione a organizzazioni che attuano misure ai sensi della lettera a, nonché la concessione di aiuti finanziari federali a simili organizzazioni;
- d. i compiti del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) nel settore della tratta di esseri umani e i compiti dell'Ufficio centrale di SCOTT nel quadro dell'attuazione della presente ordinanza.

## **Sezione 2: Misure di prevenzione**

### **Art. 2**            Tipi di misure e loro obiettivi

<sup>1</sup> Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

RS 311.039.3

<sup>1</sup>    RS 311.0

<sup>2</sup>    RS 0.311.543

<sup>2</sup> Le misure servono alla sensibilizzazione, all'informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all'assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

<sup>3</sup> Le misure devono contribuire a:

- a. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
- b. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o
- c. fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (*rettrafficking*) e di consentire la loro integrazione sociale.

### **Art. 3** Misure della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione può attuare le misure seguenti:

- a. campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;
- b. progetti scientifici in Svizzera.

<sup>2</sup> Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

<sup>3</sup> La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.

### **Art. 4** Misure di terzi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l'attuazione in Svizzera di misure di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> La Confederazione può partecipare a simili organizzazioni che attuano in Svizzera misure di cui all'articolo 2 e sostenerle con aiuti finanziari.

## **Sezione 3: Aiuti finanziari**

### **Art. 5** Principio

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

### **Art. 6** Importo massimo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

<sup>2</sup> Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione della misura.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari per il sostegno a organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui esse dispongono annualmente.

#### **Art. 7**           Calcolo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per l'attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse della Confederazione alla misura;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:

- a. dell'interesse della Confederazione all'attività dell'organizzazione;
- b. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

#### **Art. 8**           Versamento

L'Ufficio federale di polizia può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

### **Sezione 4: Procedura**

#### **Art. 9**           Base legale e forma giuridica

<sup>1</sup> La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi (LSu).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per l'attuazione di progetti;
- b. un contratto ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

<sup>3</sup> Il contratto definisce segnatamente:

- a. l'obiettivo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rendiconti richiesti;
- d. la garanzia della qualità.

<sup>3</sup> RS 616.1

<sup>4</sup> Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

#### **Art. 10**           Richieste

<sup>1</sup> Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all'Ufficio federale di polizia.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.

#### **Art. 11**           Esame delle richieste e decisione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Se ritiene una richiesta incompleta, l'Ufficio federale di polizia dà al richiedente la possibilità di completarla.

<sup>3</sup> Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

#### **Art. 12**           Condizioni e oneri

L'Ufficio federale di polizia può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.

### **Sezione 5: Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Lo SCOTT di cui all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>4</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia adempie, con il sostegno dell'Ufficio centrale, i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:

- a. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani;
- b. redige e coordina rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia, pareri e basi di pianificazione;
- c. elabora strategie e piani su scala nazionale per prevenire e combattere la tratta di esseri umani e le sue conseguenze e prepara le basi necessarie per il processo decisionale politico;
- d. adempie, nel suo ambito di competenza, gli obblighi internazionali della Svizzera;
- e. coordina le misure strategiche e operative delle autorità e dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

<sup>4</sup> RS 172.213.1

- f. elabora e coordina, nel suo ambito di competenza, le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
- g. istituisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
- h. propone ed elabora offerte mirate di formazione e di informazione.

<sup>2</sup> Al fine di attuare la presente ordinanza, l'Ufficio centrale di SCOTT adempie i seguenti compiti:

- a. elabora e accompagna le misure della Confederazione di cui all'articolo 3;
- b. fornisce sostegno alle attività volte a controllare se gli aiuti finanziari concessi sono impiegati conformemente alle disposizioni in materia;
- c. esprime un parere sulle richieste di aiuto finanziario di cui all'articolo 10.

## **Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione**

### **Art. 14** Obbligo di informazione e di rendiconto

<sup>1</sup> I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all'Ufficio federale di polizia informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all'articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all'Ufficio federale di polizia della loro gestione e della loro contabilità.

### **Art. 15** Valutazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di polizia può affidare la valutazione a specialisti esterni.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 16 Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>5</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

#### *Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interessati e a questo scopo gestisce il relativo ufficio centrale. SCOTT e detto ufficio centrale adempiono i compiti di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>6</sup> contro la tratta di esseri umani e prendono provvedimenti volti a prevenire e combattere il traffico di migranti.

### Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> RS 172.213.1

<sup>6</sup> RS 311.039.3